

**Atto n. 32/07**

**TESTO UNICO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA  
CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI  
IMPIANTI DI PRODUZIONE**

**Documento per la consultazione**  
*Mercato di incidenza: energia elettrica*

*1 agosto 2007*

## **Premessa**

*A partire dall'anno 2002, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha avviato un processo di revisione della disciplina delle condizioni tecnico economiche per l'erogazione del servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi con particolare attenzione alla connessione degli impianti di produzione dell'energia elettrica. Tale processo ha portato all'adozione della deliberazione n. 281/05 per quanto riguarda la connessione a reti elettriche a tensione nominale superiore a 1 kV e alla deliberazione n. 89/07 per quanto riguarda la connessione a reti elettriche a tensione nominale fino a 1 kV. Per quanto riguarda più specificatamente le condizioni tecniche per la connessione (regole tecniche di connessione) l'Autorità ha dedicato a queste un procedimento a sé mediante l'adozione della deliberazione n. 136/04.*

*A valle dell'adozione di tali provvedimenti nasce ora l'esigenza di elaborare un unico corpo normativo, almeno per quel che riguarda la connessione di impianti per la produzione di energia elettrica, al fine di armonizzare le disposizioni vigenti e di apportare correzioni sulla base di criticità emerse durante l'applicazione dei predetti provvedimenti.*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti prima che l'Autorità proceda alla definizione del provvedimento finale.*

*Osservazioni e suggerimenti devono pervenire all'Autorità, per iscritto, entro il 12 ottobre 2007.*

***Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:  
Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione Mercati  
Unità Fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale***

***Piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel. 02.655.65.336/387  
fax 02.655.65.222  
e-mail: [mercati@autorita.energia.it](mailto:mercati@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)***

## 1. Testo unico per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi di impianti di produzione di energia elettrica

Il presente documento per la consultazione reca un testo coordinato delle modalità e condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi per gli impianti di produzione di energia elettrica. Tali disposizioni sono attualmente contenute in diversi provvedimenti dell'Autorità. Più precisamente, la seguente tabella indica le principali azioni dell'Autorità in materia di connessione per quanto riguarda gli aspetti di carattere procedurale, tecnico ed economico.

<b>Modalità e condizioni</b>	<b>Bassa tensione</b>	<b>Media tensione</b>	<b>Alta tensione</b>	<b>Altissima tensione</b>
<i>Procedurali</i>	Deliberazione n. 89/07	Deliberazione n. 281/05 <sup>1</sup>		
<i>Economiche</i>				
<i>Tecniche</i>	Procedimento di cui alla deliberazione n. 136/04 <sup>2</sup>			
	Regole tecniche di connessione adottate autonomamente da ciascuna impresa distributrice e attualmente al vaglio dell'Autorità	Regola tecnica di riferimento in corso di finalizzazione ne gruppo di lavoro del Comitato elettrotecnico italiano (CEI)		

Le deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07 necessitano di essere coordinate almeno per quanto riguarda il trattamento delle richieste di connessione che, attualmente, richiederebbe di conoscere in anticipo il livello di tensione della rete a cui riferire la connessione. Inoltre, l'esperienza acquisita nei processi di consultazione avviati nell'anno 2002 e la successiva esperienza ricavata dall'attuazione delle varie disposizioni relative al processo di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica, portano a ritenere opportuno realizzare un'integrazione dei diversi atti normativi a formare un provvedimento unico. Tale integrazione rappresenta la sintesi dell'azione normativa degli ultimi anni in materia di connessione alle reti elettriche degli impianti di produzione. La sintesi ricavata non può prescindere dalla necessità di armonizzare alcuni aspetti della disciplina vigente e, nel contempo, di introdurre elementi innovativi volti alla soluzione di problematiche riscontrate durante l'applicazione delle predette deliberazioni.

Pertanto, lo schema di provvedimento di cui al paragrafo 3 del presente documento si limita ad indicare un testo volto alla sola armonizzazione delle disposizioni vigenti, mentre il successivo paragrafo 2 reca una serie di possibili interventi da recepire nel provvedimento finale volti a risolvere le problematiche finora riscontrate nell'applicazione della normativa vigente.

<sup>1</sup> La deliberazione n. 281/05 trova applicazione anche per la connessione di utenze passive.

<sup>2</sup> Anche il procedimento di cui alla deliberazione n. 136/04 trova applicazione per la connessione di utenze attive e passive.

L'elemento principale del processo di armonizzazione è l'introduzione di una fase di richiesta preliminare di connessione volta all'individuazione del livello di tensione a cui la connessione deve riferirsi (cfr. articolo 4 dello schema di provvedimento).

SP1. *Si condivide l'intenzione di operare una integrazione delle deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07 ?*

## **2. Possibili interventi integrativi**

### *2.1 Procedure per la connessione*

Da più parti è stata auspicata una estensione della procedura introdotta dalla deliberazione n. 89/07 per le connessioni in bassa tensione anche all'iter procedurale delle connessioni in media tensione. L'Autorità ritiene che tale estensione vada nella corretta direzione di stabilizzare le procedure per la connessione riducendo il grado di incertezza correlato, in particolare, alle tempistiche dell'elaborazione delle soluzioni per la connessione e della realizzazione delle connessioni medesime.

L'Autorità ritiene opportuno che la predetta estensione possa trovare attuazione per il trattamento di richieste di connessione di tutti i tipi di impianti di produzione, prevedendo tempistiche differenziate tra produzione da fonte tradizionale e produzione da fonte rinnovabile. Con ciò si darebbe attuazione pratica alla disposizione di cui all'articolo 14, comma 14.4, della deliberazione n. 281/05 che stabilisce che nello svolgimento delle attività relative all'erogazione del servizio di connessione, i gestori di rete gestiscono prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Poiché ciascuna soluzione per la connessione presenta delle proprie peculiarità (ciò vale, in particolar modo, per le connessioni in media tensione), si ritiene opportuno definire tempistiche che riflettano il grado di complicazione della soluzione per la connessione. Pertanto le predette tempistiche (per le connessioni in media tensione) potrebbero essere rapportate, ad esempio, alla potenza richiesta e alla distanza dell'impianto da connettere alla rete elettrica esistente.

L'estensione in oggetto dovrebbe riguardare anche l'applicazione del sistema di indennizzi automatici di cui alla deliberazione n. 89/07.

Tali previsioni troverebbero applicazione anche per la connessione di impianti di produzione di cogenerazione potenzialmente ad alto rendimento.

SP2. *Si ritiene condivisibile l'estensione sopra prospettata ? Quali problematiche si ravvisano ?*

### *2.2 Tempistiche di connessione*

L'applicazione delle deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07 ha fatto emergere alcune criticità legate ai tempi massimi per l'invio del preventivo e per la realizzazione della

connessione, in relazione alle quali l'Autorità è intenzionata ad integrare o modificare le disposizioni esistenti. In particolare,

- a) molti operatori hanno sollevato la questione relativa alla decorrenza del tempo per la realizzazione della connessione, attualmente coincidente con la data di comunicazione di fine lavori da parte del richiedente la connessione. Tale previsione indurrebbe le imprese distributrici ad iniziare i lavori per la realizzazione della connessione solo dopo il suddetto termine, anche nei casi in cui c'è la possibilità di terminare la connessione in anticipo rispetto al tempo massimo. In proposito, si propone di calcolare il tempo massimo per la realizzazione della connessione (opportunamente incrementato) a partire dalla data di accettazione del preventivo da parte dell'utente, fatti salvi tutti i casi in cui il ritardo non è imputabile all'impresa distributtrice. In questa ipotesi, il corrispettivo di connessione o la garanzia prevista attualmente dalla deliberazione n. 281/05 versati all'atto dell'accettazione del preventivo sono comunque trattenuti dal gestore di rete. Sempre in caso di mancata realizzazione dell'impianto di produzione, nel caso di corrispettivi di connessione forfetari, si potrebbe prevedere che il richiedente sia tenuto a corrispondere anche la differenza tra il costo effettivo della connessione e il corrispettivo versato all'atto dell'accettazione del preventivo.
- b) Sono stati segnalati molti casi in cui l'impresa distributtrice, in caso di superamento del tempo massimo per l'invio del preventivo, dopo aver corrisposto l'indennizzo *una tantum*, non si attiva per cercare di inviare comunque il preventivo in tempi ragionevoli.

Per ovviare a questo problema si potrebbe integrare il meccanismo di determinazione dell'indennizzo automatico in caso di ritardo della presentazione del preventivo, stabilendo che, trascorsi ulteriori venti giorni oltre il termine massimo, l'indennizzo automatico di 60 euro sia incrementato di 2 euro al giorno per ogni giorno di ritardo oltre detto termine.

SP3. *Si condividono le motivazioni alla base delle integrazioni proposte ? Si ritiene che per le connessioni a tensioni superiori a 1 kV debba essere comunque mantenuto un sistema di garanzie finanziarie ?*

### 2.3 *Messa a disposizione di spazi e porzioni di cabine di trasformazione*

Nei casi in cui l'impresa distributtrice non sia in grado di reperire idonei spazi per l'installazione delle apparecchiature necessarie all'esecuzione della connessione, può domandare al richiedente di mettere a disposizione i locali o le porzioni di terreno strettamente necessari per l'esecuzione della connessione.

Al verificarsi di tali casi, la richiesta dell'impresa distributtrice deve essere adeguatamente motivata e documentata e il richiedente si impegna a rendere disponibili gli spazi richiesti. In tal caso l'impresa distributtrice è tenuta a corrispondere al proprietario un compenso calcolato in base ai valori di mercato dei locali o dei terreni resi disponibili.

In caso di cessazione della fornitura l'impresa distributtrice è tenuta a restituire i locali o i terreni messi a disposizione dal richiedente, ripristinandoli alle condizioni originali,

fatta eccezione per gli spazi eventualmente acquistati dalla medesima impresa distributrice.

**SP4. Si condivide l'orientamento indicato ? Quali altre soluzioni sarebbero possibili ?**

#### *2.4 Corrispettivi di connessione e soluzioni per la connessione di cui alla deliberazione n. 281/05*

Con la deliberazione n. 281/05, l'Autorità ha stabilito che i corrispettivi di connessione alle reti elettriche a tensione nominale maggiore di 1 kV debbano riflettere i costi sostenuti (corrispettivo a costo) per la realizzazione delle infrastrutture minime necessarie al soddisfacimento della richiesta di connessione (soluzione tecnica minima). Al fine di consentire ai gestori di rete la scelta delle soluzioni tecniche disponibili secondo principi di razionalità e di salvaguardia della continuità del servizio assicurando, altresì, un adeguato grado di flessibilità nello sviluppo delle reti, la soluzione tecnica minima può essere determinata tenendo conto dell'effettiva configurazione della rete esistente e degli standard realizzativi del gestore di rete. Ne consegue che la soluzione tecnica, benché considerata come la minima soluzione corrispondente ad una singola richiesta di connessione, potrebbe essere sovradimensionata in una o più parti rispetto alla potenza dell'impianto da connettere. Almeno in linea di principio, un tale sovradimensionamento condurrebbe alla realizzazione di una connessione che, stante la definizione di impianto di rete per la connessione, verrebbe poi ricompresa nell'ambito della rete con obbligo di connessione di terzi di titolarità del gestore di rete e non assoggettabile ad un regime d'uso esclusivo per il solo soggetto richiedente la connessione (in altre parole, la rete così formata sarebbe suscettibile di un utilizzo condiviso da parte di soggetti terzi, tra cui altri produttori).

Peraltro, la determinazione di corrispettivi "a costo", unitamente al fatto che la determinazione della soluzione per la connessione è nella piena disponibilità del gestore di rete, ha portato a numerose contestazioni e a contenziosi tra richiedenti e gestori di rete circa la configurazione dell'impianto di rete per la connessione.

Con sentenza n. 2823 del 2006, il Tribunale Amministrativo della Lombardia ha annullato l'articolo 13, comma 13.4, della deliberazione n. 281/05 sulla base della motivazione per la quale, l'Autorità avrebbe omissis di adottare un meccanismo di riparto dei costi proporzionale ai benefici conseguiti da tutti i produttori per effetto di realizzazione di opere corrispondenti a soluzioni tecniche minime potenzialmente idonee ad arrecare beneficio a terzi (che, nel qual caso, devono essere chiamati a sostenerne i costi nelle forme e nei modi che spetta all'Autorità definire).

Alla luce di quanto predetto, appare quindi necessario pervenire ad una nuova definizione delle modalità di determinazione dei corrispettivi di connessione alle reti elettriche a tensione nominale maggiore di 1 kV:

- c) aderenti al principio di riparto dei costi in maniera proporzionale ai benefici derivanti dallo sfruttamento dell'impianto di rete per la connessione;
- d) che consentano di rimuovere il livello di contenzioso correlato alla definizione delle soluzioni per la connessione e volte a dare ulteriore prevedibilità e certezza

degli oneri di connessione agli utenti pur lasciando ai gestori di rete la necessaria flessibilità nella definizione della soluzione per la connessione.

In particolare, si ritiene opportuno valutare l'opzione di estendere la metodologia di cui alla deliberazione n. 89/07 anche alle connessioni in media e alta tensione mediante la definizione di corrispettivi unitari:

- applicabili sulla base della:
  - e) potenza in immissione a cui la potenza si riferisce;
  - f) distanza dalla più vicina cabina/stazione di trasformazione;
- determinati in relazione ad una soluzione standard che prevede:
  - a) la connessione in linea aerea (singola terna se in alta tensione);
  - b) la tipologia di derivazione più frequente;
  - c) l'impianto di consegna nella sua tipologia di realizzazione più frequente;
- correggibili in aumento nel caso di realizzazione, su richiesta dell'utente, di:
  - a) linea in cavo anziché linea aerea;
  - b) doppia terna (su richiesta dell'utente) anziché singola terna;
  - c) configurazioni in entra-esce (con ciò stabilendo implicitamente che la soluzione in entra-esce non rientra tra le soluzioni base);
- non applicabili in casi particolari, similmente a quanto stabilito al Titolo V del provvedimento Cip n. 42/86.

Nell'ambito del presente processo di consultazione, le imprese distributrici e Terna sono invitate a trasmettere elementi utili alla determinazione numerica dei corrispettivi.

*SP5. La soluzione prospettata rappresenta un cambiamento radicale dell'attuale schema di determinazione di corrispettivi per le connessioni in media e alta tensione. Si ritiene opportuno tale passaggio alla luce delle motivazioni indicate? Quale altra soluzione si potrebbe adottare?*

## *2.5 Gestore di rete interessato alla connessione*

La deliberazione n. 281/05 stabilisce che la definizione della soluzione tecnica minima generale per la connessione può contemplare, tra le diverse opzioni possibili, anche la connessione ad una rete diversa dalla rete elettrica gestita dal soggetto a cui è stata presentata la richiesta di connessione. In tal caso il gestore di rete interessato alla connessione può essere, ad esempio, anche un'impresa distributtrice terza rispetto a quella competente per ambito territoriale. Tale soluzione, originariamente pensata al fine di consentire la gestione di casi di natura eccezionale, si discosta dalla previsione di unicità del soggetto concessionario per ambito territoriale. È pertanto intenzione dell'Autorità eliminare tale possibilità prevedendo che il gestore di rete interessato alla connessione sia comunque l'impresa distributtrice competente per ambito territoriale o Terna a seconda che la connessione si riferisca alla rete di trasmissione o di distribuzione.

*SP6. Quali criticità si rilevano in merito a tale orientamento?*

## 2.6 Modifica e integrazione al comma 7.5 della deliberazione n. 89/07

A valle della pubblicazione della deliberazione n. 89/07 sono pervenute all'Autorità numerose segnalazioni di imprese distributrici circa la formulazione del comma 7.5 della medesima deliberazione. In particolare, tale comma ometterebbe numerose condizioni specifiche richiamate nei provvedimenti Cip che si discostano dalle soluzioni di connessione di tipo standard e oggetto di determinazione di corrispettivi *ad-hoc*.

Pertanto, il predetto comma dovrebbe essere sostituito dal seguente:

“7.5 Nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna, il corrispettivo di connessione è pari al 70% della spesa relativa sostenuta per la realizzazione della connessione dall'impresa distributrice.

Nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica situati oltre 2.000 (duemila) metri dalla cabina di trasformazione media/bassa tensione di riferimento di cui al comma 7.3, lettera b), il corrispettivo di connessione è pari al 70% della spesa relativa sostenuta per la realizzazione della connessione dall'impresa distributrice.

Qualora nelle zone in cui la distribuzione è effettuata con linee aeree e il soggetto responsabile della connessione richieda che la connessione sia realizzata mediante cavo interrato, oltre al corrispettivo di connessione determinato sulla base dei commi da 7.2 a 7.4, è dovuto anche il maggior costo sostenuto dalle imprese distributrici per la modifica della soluzione per la connessione.

Qualora nelle zone in cui la distribuzione è effettuata con linee aeree e la connessione debba essere realizzata, per vincoli o deposizioni delle competenti autorità, in cavo interrato o con modalità costruttive diverse rispetto alle soluzioni standard, i corrispettivi determinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 7.2 a 7.4, sono raddoppiati.

La spesa relativa sostenuta per la realizzazione della connessione dall'impresa distributrice è intesa come il costo documentato dei materiali a piè d'opera e della mano d'opera oltre alle spese generali assunte pari al 20% degli importi predetti.”.

SP7. Si ritiene che il nuovo comma 7.5 della deliberazione n. 89/07 sia correttamente formulato ?
---

### 3. Schema di provvedimento

Nel presente paragrafo è riportato lo schema di provvedimento che costituisce l'integrazione minima possibile delle deliberazioni n. 281/05 e n. 89/07.

Eventuali ulteriori modifiche e integrazioni riguardanti i punti citati nel precedente paragrafo 2, oltre che i punti citati nella parte terza del documento per la consultazione 31 luglio 2007, Atto n. 30/07 (Attuazione del decreto legislativo n. 20/07 in materia di cogenerazione ad alto rendimento), saranno apportate a valle del processo di consultazione.



Nella prima colonna, in colore rosso, è riportata la deliberazione n. 89/07 riordinata secondo lo schema di provvedimento finale. La medesima considerazione vale per la seconda colonna relativamente alla deliberazione n. 281/05, in colore blu). Nella terza colonna è riportata l'integrazione tra le due deliberazioni. Le modifiche rispetto ai testi originali delle deliberazioni sono indicate in colore nero.

Allegato A deliberazione n. 89/07	Allegato A deliberazione n. 281/05	TUCA
<p style="text-align: center;"><b>CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI A TENSIONE NOMINALE MINORE O UGUALE AD 1 kV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 1 Definizioni</b></p> <p>1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alle deliberazioni n. 4/04, e n. 5/04 integrate come segue:</p> <p>a) <b>accettazione del preventivo per la connessione</b> è l'accettazione da parte del soggetto responsabile della connessione delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione; le modalità di manifestazione di tale accettazione devono essere indicate nel preventivo (per esempio ad avvenuto pagamento del corrispettivo di connessione, oppure con firma per accettazione del preventivo, o altro);</p> <p>b) <b>cause di forza maggiore</b>, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;</p> <p>c) <b>cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi</b>, quali la mancata presenza del soggetto responsabile della connessione ad un appuntamento concordato con l'impresa distributrice per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per</p>	<p style="text-align: center;"><b>CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON TENSIONE NOMINALE SUPERIORE AD 1 KV I CUI GESTORI HANNO OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PARTE I PARTE GENERALE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO 1 Disposizioni Generali</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 1 Definizioni</b></p> <p>1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrato e modificato e all'articolo 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente integrato e modificato, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>connessione</b> è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;</li> <li>• <b>gestione della rete</b> è l'insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;</li> <li>• <b>gestore di rete</b> è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi TERNA e le imprese distributrici;</li> <li>• <b>gestore di rete interessato alla connessione</b> è il gestore della rete a cui la connessione si riferisce;</li> <li>• <b>impresa distributrice</b> è l'impresa di cui all'articolo 9,</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>CONDIZIONI TECNICO ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PARTE I PARTE GENERALE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 1 Definizioni</b></p> <p>1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, di cui al Testo integrato per la regolazione della qualità integrate come segue:</p> <p>a) <b>accettazione del preventivo per la connessione</b> è l'accettazione da parte del soggetto responsabile della connessione delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione; le modalità di manifestazione di tale accettazione devono essere indicate nel preventivo (per esempio ad avvenuto pagamento del corrispettivo di connessione, oppure con firma per accettazione del preventivo, o altro);</p> <p>b) <b>cause di forza maggiore</b>, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti autorizzativi;</p> <p>c) <b>cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi</b>, quali la mancata presenza del soggetto responsabile della connessione ad un appuntamento concordato con l'impresa distributrice per l'effettuazione di sopralluoghi necessari all'esecuzione della prestazione richiesta o per l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o</p>

<p>l'esecuzione della prestazione stessa, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;</p> <p>d) <b>coefficiente U</b> è il coefficiente di variazione della potenza disponibile in prelievo al fine della valutazione della potenza disponibile per la connessione;</p> <p>e) <b>data di completamento della realizzazione della connessione</b> è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo alla realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione, ovvero la data di comunicazione al soggetto responsabile della connessione, come inserita nel sistema informativo dell'impresa distributrice, dell'avvenuta realizzazione della connessione;</p> <p>f) <b>data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione</b> è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;</p> <p>g) <b>data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del soggetto responsabile della connessione</b> è:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa distributrice;</li> <li>2. per le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'impresa distributrice;</li> <li>3. per le comunicazioni presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'impresa distributrice, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'impresa distributrice ovvero la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'impresa distributrice;</li> </ol> <p>h) <b>data di messa a disposizione del preventivo per la connessione</b> è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo al preventivo per la connessione, ovvero la data di comunicazione al soggetto responsabile della connessione, come inserita nel sistema informativo dell'impresa distributrice, dell'avvenuta predisposizione di detto documento;</p>	<p>comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, che ha diritto alla concessione di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>impianto per la connessione</b> è l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto elettrico;</li> <li>• <b>impianto di rete per la connessione</b> è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;</li> <li>• <b>impianto di utenza per la connessione</b> è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;</li> <li>• <b>potenza di connessione</b> è la potenza apparente dell'impianto per la quale è richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e per la quale il soggetto richiedente acquisisce i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 6 del presente provvedimento;</li> <li>• <b>rifacimento della connessione</b> è la ricostruzione di una soluzione per la connessione esistente a fronte dell'indisponibilità permanente dell'impianto per la connessione in seguito a calamità naturali o ad altre cause di forza maggiore;</li> <li>• <b>servizio di connessione alle reti elettriche</b> è il servizio erogato al fine di consentire l'accesso alle infrastrutture di reti con obbligo di connessione di terzi, consistente nello stabilimento e nella relativa gestione della realizzazione della connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi;</li> <li>• <b>soggetto richiedente la connessione</b> è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti elettrici di nuova realizzazione o finalizzate alla modifica della connessione di utenze già connesse ad una rete con obbligo di connessione di terzi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;</li> <li>• <b>soluzione tecnica minima per la connessione</b> è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;</li> <li>• <b>sviluppo</b> è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica, motivato, in particolare, dall'esigenza</li> </ul>	<p>impedimenti provocati da terzi;</p> <p>d) <b>coefficiente U</b> è il coefficiente di variazione della potenza disponibile in prelievo al fine della valutazione della potenza disponibile per la connessione;</p> <p>e) <b>connessione</b> è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;</p> <p>f) <b>data di completamento della realizzazione della connessione</b> è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo alla realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione, ovvero la data di comunicazione al soggetto responsabile della connessione, come inserita nel sistema informativo dell'impresa distributrice, dell'avvenuta realizzazione della connessione;</p> <p>g) <b>data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione</b> è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;</p> <p>h) <b>data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del soggetto responsabile della connessione</b> è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le comunicazioni scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa distributrice;</li> <li>- per le comunicazioni trasmesse per via telefonica o telematica, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'impresa distributrice;</li> <li>- per le comunicazioni presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'impresa distributrice, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'impresa distributrice ovvero la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo dell'impresa distributrice;</li> </ul> <p>i) <b>data di messa a disposizione del preventivo per la connessione</b> è la data di invio, quale risultante dal timbro postale o dalla ricevuta del fax, del documento relativo al preventivo per la connessione, ovvero la data di comunicazione al soggetto responsabile della connessione, come inserita nel sistema informativo dell'impresa distributrice, dell'avvenuta predisposizione di detto documento;</p>
--	---	---

<p>i) <b>data di ricevimento della richiesta di connessione</b> è:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per le richieste scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa distributrice;</li> <li>2. per le richieste trasmesse per via telematica, la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'impresa distributrice;</li> <li>3. per le richieste presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'impresa distributrice, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'impresa distributrice ovvero la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'impresa distributrice;</li> </ol> <p>j) <b>giorno lavorativo</b> è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;</p> <p>k) <b>lavori semplici</b> sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in bassa tensione di proprietà dell'esercente, su richiesta del soggetto responsabile della connessione, eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;</p> <p>l) <b>lavori complessi</b> sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in bassa tensione di proprietà dell'esercente, su richiesta del soggetto responsabile della connessione, in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;</p> <p>m) <b>potenza ai fini della connessione</b> è la potenza in riferimento alla quale è determinato il corrispettivo per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione;</p> <p>n) <b>potenza disponibile per la connessione</b> è la massima potenza tra la potenza disponibile in prelievo, moltiplicata per il coefficiente U, e la potenza disponibile in immissione prima degli interventi da effettuare;</p> <p>o) <b>soggetto responsabile della connessione</b> è il soggetto che effettua la richiesta di connessione;</p> <p>p) <b>tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione</b> è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, e la data di messa a disposizione del</p>	<p>di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima;</p> <p style="text-align: center;">-*-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>DPCM 11 maggio 2004</b> è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;</li> <li>• <b>deliberazione n. 4/04</b> è la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04;</li> <li>• <b>deliberazione n. 28/06</b> è la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06;</li> </ul>	<p>j) <b>data di ricevimento della richiesta di connessione</b> è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le richieste scritte, la data risultante dal protocollo dell'impresa distributrice;</li> <li>- per le richieste trasmesse per via telematica, la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'impresa distributrice;</li> <li>- per le richieste presentate presso sportelli, uffici periferici o sede centrale dell'impresa distributrice, la data riportata su appositi moduli predisposti dall'impresa distributrice ovvero la data di inserimento della richiesta nel sistema informativo dell'impresa distributrice;</li> </ul> <p>k) <b>giorno lavorativo</b> è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;</p> <p>l) <b>lavori semplici</b> sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in bassa tensione di proprietà dell'esercente, su richiesta del soggetto responsabile della connessione, eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;</p> <p>m) <b>lavori complessi</b> sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto in bassa tensione di proprietà dell'esercente, su richiesta del soggetto responsabile della connessione, in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;</p> <p>n) <b>linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005</b> sono le linee elettriche transfrontaliere realizzate in attuazione del decreto 21 ottobre 2005;</p> <p>o) <b>potenza ai fini della connessione</b> è la potenza in riferimento alla quale è determinato il corrispettivo per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione;</p> <p>p) <b>potenza disponibile per la connessione</b> è la massima potenza tra la potenza disponibile in prelievo, moltiplicata per il coefficiente U, e la potenza disponibile in immissione prima degli interventi da effettuare;</p> <p>q) <b>soggetto responsabile della connessione</b> (o soggetto richiedente) è il soggetto che effettua la richiesta di connessione;</p> <p>r) <b>tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione</b> è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da</p>
---	---	---

<p>preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;</p> <p>q) <b>tempo di realizzazione della connessione</b> è il tempo intercorrente tra la data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del soggetto responsabile della connessione e la data di completamento del lavoro richiesto per la realizzazione della connessione. Il tempo di realizzazione e la disponibilità all'entrata in esercizio della connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi;</p> <p>r) <b>provvedimento Cip n. 42/86</b> è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/1986, come successivamente modificato e integrato;</p>		<p>tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;</p> <p>s) <b>tempo di realizzazione della connessione</b> è il tempo intercorrente tra la data di comunicazione di ultimazione dei lavori da realizzarsi a cura del soggetto responsabile della connessione e la data di completamento del lavoro richiesto per la realizzazione della connessione. Il tempo di realizzazione e la disponibilità all'entrata in esercizio della connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali sopralluoghi;</p> <p>t) <b>gestione della rete</b> è l'insieme delle attività e delle procedure che determinano il funzionamento e la previsione del funzionamento, in ogni condizione, di una rete elettrica; tali attività e procedure comprendono la gestione dei flussi di energia elettrica, dei dispositivi di interconnessione e dei servizi ausiliari necessari;</p> <p>u) <b>gestore di rete</b> è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete con obbligo di connessione di terzi nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi TERNA e le imprese distributrici;</p> <p>v) <b>gestore di rete interessato alla connessione</b> è il gestore della rete a cui la connessione si riferisce;</p> <p>w) <b>impresa distributtrice</b> è l'impresa di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, che ha diritto alla concessione di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma;</p> <p>x) <b>impianto per la connessione</b> è l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto elettrico;</p> <p>y) <b>impianto di rete per la connessione</b> è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;</p> <p>z) <b>impianto di utenza per la connessione</b> è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la connessione;</p> <p>aa) <b>potenza di connessione</b> è la potenza apparente dell'impianto per la quale è richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche e per la quale il soggetto</p>
--	--	--

		<p>richiedente acquisisce i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 6 del presente provvedimento;</p> <p>bb) <b>rifacimento della connessione</b> è la ricostruzione di una soluzione per la connessione esistente a fronte dell'indisponibilità permanente dell'impianto per la connessione in seguito a calamità naturali o ad altre cause di forza maggiore;</p> <p>cc) <b>servizio di connessione alle reti elettriche</b> è il servizio erogato al fine di consentire l'accesso alle infrastrutture di reti con obbligo di connessione di terzi, consistente nello stabilimento e nella relativa gestione della realizzazione della connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi;</p> <p>dd) <del>sogetto richiedente la connessione</del> è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla <del>connessione di impianti elettrici di nuova realizzazione o finalizzate alla modifica della connessione di utenze già connesse ad una rete con obbligo di connessione di terzi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;</del></p> <p>ec) <b>soluzione tecnica minima per la connessione</b> è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;</p> <p>ff) <b>sviluppo</b> è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima;</p> <p style="text-align: center;">-*-</p> <p>gg) <b>DPCM 11 maggio 2004</b> è il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;</p> <p>hh) <b>deliberazione n. 4/04</b> è la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04;</p> <p>ii) <b>deliberazione n. 28/06</b> è la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006, n. 28/06;</p>
--	--	---

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti di produzione di energia elettrica, anche per il tramite di un impianto elettrico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. per il consumo;</li> <li>ii. per la produzione;</li> </ol> <p>di energia elettrica già connesso alla rete elettrica a cui la richiesta di connessione può essere riferita.</p> <p>2.2 Le modalità e le condizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle richieste di nuove connessioni e alle richieste di valutazione di adeguamento di una connessione esistente conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti.</p> <p>2.3 Nel caso di connessioni a reti elettriche con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti non titolari di concessione di distribuzione dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale in coordinamento con i gestori delle predette reti elettriche.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <i>Oggetto e ambito di applicazione</i></p> <p>2.1 Con il presente provvedimento vengono fissate condizioni di carattere procedurale ed economico per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore a 1 kV.</p> <p>2.2 Il presente provvedimento si applica alle connessioni alle reti con obbligo di connessione di terzi in altissima, alta e media tensione di impianti elettrici di produzione di energia elettrica e di impianti elettrici corrispondenti a clienti finali che immettono o prelevano energia elettrica dalle medesime reti con riferimento a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche per gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano già connessi ad alcuna rete con obbligo di connessione di terzi;</li> <li>b. la modifica della connessione, ivi incluso l'aumento della potenza di connessione di impianti elettrici che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, siano già connessi ad una rete con obbligo di connessione di terzi;</li> <li>c. il rifacimento della connessione.</li> </ol> <p>2.3 I soggetti tenuti ad applicare le disposizioni del presente provvedimento sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. TERNA e i soggetti gestori di porzioni limitate della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 79/99;</li> <li>b. i soggetti gestori di reti con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale superiore ad 1 kV diverse dalla rete di trasmissione nazionale;</li> <li>c. i soggetti richiedenti la connessione.</li> </ol> <p>2.4 I soggetti gestori di rete non titolari di concessione di</p>	<p>jj) <b>provvedimento Cip n. 42/86</b> è il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/1986, come successivamente modificato e integrato;</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 2</b> <i>Ambito di applicazione</i></p> <p>2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi <del>in bassa tensione</del> di impianti di produzione di energia elettrica, anche per il tramite di un impianto elettrico:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) per il consumo;</li> <li>b) per la produzione;</li> </ol> <p>di energia elettrica già connesso alla rete elettrica a cui la richiesta di connessione può essere riferita.</p> <p>2.2 Le modalità e le condizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle richieste di nuove connessioni e alle richieste di valutazione di adeguamento di una connessione esistente conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano, altresì, alle richieste di connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi stabilite sul territorio nazionale di linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005.</p> <p>2.3 Nel caso di connessioni a reti elettriche con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti non titolari di concessione di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate, rispettivamente, da Terna o dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale in coordinamento con i gestori delle predette reti elettriche.</p>
---	---	---

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>MODALITÀ PROCEDURALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <i>Richieste di connessione</i></p> <p>3.1 Nei casi di impianti di produzione di nuova realizzazione o oggetto di interventi che comportino un aumento della potenza di generazione installata, il soggetto responsabile della connessione deve presentare all'impresa distributrice competente una richiesta di nuova connessione, ovvero di valutazione di adeguamento della connessione esistente.</p> <p>3.2 La richiesta di cui al comma 3.1 deve recare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) i dati identificativi del soggetto responsabile della connessione;</li> <li>b) la potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione;</li> <li>c) la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza della generazione installata;</li> <li>d) nei casi di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettere a) e b), i dati identificativi del punto di connessione esistente;</li> <li>e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica;</li> </ol>	<p>trasmissione e dispacciamento o di distribuzione adempiono alle disposizioni di cui ai successivi Titoli 2 e 3 sotto il coordinamento dell'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale. A tal fine, i predetti gestori concludono una convenzione con l'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale.</p> <p><del>2.5 Le condizioni tecnico economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono regolate dalla deliberazione n. 28/06.</del></p> <p style="text-align: center;"><b>PARTE II</b> <b>MODALITÀ PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO 2</b> <b>CONDIZIONI PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <i>Presentazione della richiesta di connessione</i></p> <p>5.1 Il soggetto richiedente la connessione alla rete di un impianto elettrico o la modifica della potenza di una connessione esistente, presenta detta richiesta a TERNA o all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.</p> <p>5.2 Fermo restando quanto stabilito al comma 5.1, le richieste di connessione impianti elettrici:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. riguardanti utenze corrispondenti a clienti finali che prelevano energia elettrica dalle reti e ad impianti di produzione di energia elettrica, con una potenza di connessione inferiore a 10 MVA, devono essere presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;</li> <li>b. riguardanti utenze corrispondenti a clienti finali che</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>PARTE II</b> <b>MODALITÀ PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>RICHIESTE DI CONNESSIONE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <i>Richieste di connessione</i></p> <p>3.1 Nei casi di impianti di produzione di nuova realizzazione o oggetto di interventi che comportino un aumento della potenza di generazione installata, il soggetto responsabile della connessione deve presentare all'impresa distributrice competente una richiesta di nuova connessione, ovvero di valutazione di adeguamento della connessione esistente secondo le modalità di cui al comma 3.2.</p> <p>3.2 Fermo restando quanto stabilito al comma 5.1, le richieste di connessione di cui al comma 3.1 <del>impianti elettrici:</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) riguardanti utenze corrispondenti a clienti finali che prelevano energia elettrica dalle reti e ad impianti di produzione di energia elettrica con una potenza di connessione nominale inferiore a 10 MVA, devono essere presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;</li> <li>b) riguardanti utenze corrispondenti a clienti finali che prelevano energia elettrica dalle reti e ad impianti di</li> </ol>
---	---	---



<p>f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;</p> <p>g) la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella norma CEI 0-2;</p> <p>h) eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;</p> <p>i) il livello di potenza già disponibile in immissione;</p> <p>j) il livello di potenza già disponibile in prelievo</p> <p>k) l'eventuale decisione di avvalersi dell'impresa distributrice per il servizio di misura dell'energia elettrica;</p> <p>l) l'eventuale decisione di avvalersi delle condizioni di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, e al comma 41 della legge n. 239/04;</p> <p>m) l'eventuale decisione di avvalersi del servizio di scambio sul posto.</p> <p>3.3 L'impresa distributrice può specificare eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al comma 3.2 che il soggetto responsabile della connessione deve fornire all'atto della richiesta di cui al comma 3.1 dando giustificazione della necessità delle predette informazioni ai fini della connessione. Le imprese distributrici elaborano e pubblicano un modello standard per la presentazione della richiesta di connessione.</p> <p>3.4 Ai fini del presente provvedimento, nei casi di cui al comma 2.1, lettere a) e b), deve essere rispettata la condizione di unicità del soggetto responsabile della connessione.</p>	<p>prelevano energia elettrica dalle reti e ad impianti di produzione di energia elettrica, con una potenza di connessione uguale o superiore a 10 MVA, devono essere presentate a TERNA.</p>	<p>produzione di energia elettrica con <del>una</del> potenza nominale <del>di connessione</del> uguale o superiore a 10 MVA, devono essere presentate a TERNA.</p> <p>3.3 La richiesta di cui al comma 3.1 deve recare:</p> <p>a) i dati identificativi del soggetto responsabile della connessione;</p> <p>b) la potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione;</p> <p>c) la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza della generazione installata;</p> <p>d) nei casi di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettere a) e b), i dati identificativi del punto di connessione esistente;</p> <p>e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica;</p> <p>f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;</p> <p>g) la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella norma CEI 0-2;</p> <p>h) eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;</p> <p>i) il livello di potenza già disponibile in immissione;</p> <p>j) il livello di potenza già disponibile in prelievo;</p> <p>k) l'eventuale decisione di avvalersi dell'impresa distributrice per il servizio di misura dell'energia elettrica;</p> <p>l) l'eventuale decisione di avvalersi, qualora applicabili, delle condizioni di ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, e al comma 41 della legge n. 239/04;</p> <p>m) l'eventuale decisione di avvalersi, qualora applicabile, del servizio di scambio sul posto.</p> <p>3.4 Terna o l'impresa distributrice può specificare eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al comma 3.2 che il soggetto responsabile della connessione deve fornire all'atto della richiesta di cui al comma 3.1 dando giustificazione della necessità delle predette informazioni ai fini della connessione.</p> <p>3.5 Terna e le imprese distributrici elaborano e pubblicano un modello standard per la presentazione della richiesta di</p>
---	---	---

<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> <i>Procedure per la connessione</i></p> <p>4.1 A seguito della richiesta di cui al comma 3.1, l'impresa distributrice esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza disponibile richiesta in immissione e trasmette al soggetto responsabile della connessione un preventivo per la connessione recante:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione;</li> <li>b) la soluzione per la connessione;</li> <li>c) la descrizione degli eventuali adeguamenti degli impianti di competenza del soggetto responsabile della connessione;</li> <li>d) il corrispettivo per la connessione evidenziando le singole voci di costo;</li> <li>e) il termine previsto per la realizzazione della connessione;</li> <li>f) il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06.</li> </ol> <p>4.2 Al fine degli adempimenti di cui al comma 4.1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) la tipologia di lavoro è identificata sulla base delle tipologie di cui al comma 1.1, lettere k) ed l);</li> <li>b) la soluzione per la connessione è, di norma, identificata sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 6;</li> <li>c) gli eventuali adeguamenti del punto di connessione sono definiti conformemente alle disposizioni delle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 6;</li> <li>d) il corrispettivo per la connessione è definito conformemente alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente provvedimento;</li> <li>e) il termine previsto per la realizzazione della connessione è definito conformemente alle disposizioni di cui al comma 4.8.</li> </ol>		<p>connessione.</p> <p>3.6 Ai soli fini del presente provvedimento, nei casi di cui al comma 2.1, lettere a) e b), deve essere rispettata la condizione di unicità del soggetto responsabile della connessione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> <i>Procedure preliminari per la connessione</i></p> <p>4.1 A seguito della richiesta di cui al comma 3.1, <del>l'impresa distributrice</del> il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza disponibile richiesta in immissione e all'identificazione del livello di tensione del punto di connessione. Il gestore di rete <del>e</del> trasmette al soggetto responsabile della connessione un preventivo preliminare per la connessione <del>recante</del> recante almeno il livello di tensione nominale a cui la connessione deve essere riferita.</p> <p><i>Il presente articolo introduce un livello aggiuntivo di interazione volto alla determinazione del livello di tensione del punto di connessione. E' pensabile che tale comunicazione avvenga entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta di connessione e che l'interazione preliminare sia a titolo oneroso per il soggetto richiedente (con un corrispettivo pari ad esempio al corrispettivo fisso di cui al comma 7.2 della deliberazione n. 89/07). L'accettazione del soggetto richiedente costituisce volontà di proseguire l'iter per la connessione: a tal proposito, la data di accettazione del preventivo preliminare potrebbe costituire la data di presentazione della richiesta di connessione. L'accettazione del preventivo preliminare di fatto costituirebbe il consolidamento della richiesta e, pertanto, dovrà essere accompagnato dal versamento dei corrispettivi correlati alla presentazione della richiesta di connessione nelle deliberazioni n. 89707 e n. 281/05. La procedura preliminare non si applica per gli impianti di potenza nominale fino a 50 kW.</i></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>PREVENTIVI PER LA CONNESSIONE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <i>Preventivi per le connessioni a tensione nominale inferiore o uguale a 1 kV</i></p> <p>5.1 Nei casi di connessioni a tensione inferiore o uguale a 1 kV,</p>
---	--	--

	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 3</b> <i>Modalità per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche</i></p> <p>5.3 Il gestore di rete a cui viene presentata la richiesta di connessione alle infrastrutture di reti elettriche propone al soggetto richiedente la connessione una soluzione tecnica minima per la connessione dell'impianto oggetto della richiesta conformemente alle modalità e alle condizioni contrattuali di cui all'articolo 3.</p> <p>5.4 L'avvenuta accettazione, da parte del soggetto richiedente la connessione di impianti di produzione di potenza superiore a 1 MVA, di una soluzione per la connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi diversa dalla rete di trasmissione nazionale, o di una soluzione per la modifica</p>	<p>il preventivo per la connessione dovrà indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione;</li> <li>b) la soluzione per la connessione;</li> <li>c) la descrizione degli eventuali adeguamenti degli impianti di competenza del soggetto responsabile della connessione;</li> <li>d) il corrispettivo per la connessione evidenziando le singole voci di costo;</li> <li>e) il termine previsto per la realizzazione della connessione;</li> <li>f) il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06.</li> </ul> <p>5.2 Al fine degli adempimenti di cui al comma 5.1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la tipologia di lavoro è identificata sulla base delle tipologie di cui al comma 1.1, lettere l) ed m);</li> <li>b) la soluzione per la connessione è, di norma, identificata sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 6;</li> <li>c) gli eventuali adeguamenti del punto di connessione sono definiti conformemente alle disposizioni delle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 9;</li> <li>d) il corrispettivo per la connessione è definito conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 10;</li> <li>e) il termine previsto per la realizzazione della connessione è definito conformemente alle disposizioni di cui al comma 4.8.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <i>Preventivi per le connessioni a tensione nominale superiore a 1 kV</i></p> <p>6.1 Nei casi in cui la tensione nominale del punto di connessione sia superiore a 1 kV, il preventivo per la connessione dovrà indicare una soluzione tecnica minima per la connessione dell'impianto oggetto della richiesta conformemente alle modalità e alle condizioni contrattuali di cui al comma 6.4.</p> <p>6.2 L'avvenuta accettazione, da parte del soggetto richiedente la connessione di impianti di produzione di potenza superiore a 1 MVA, di una soluzione per la connessione ad una rete con obbligo di connessione di terzi diversa dalla rete di trasmissione nazionale, o di una soluzione per la modifica della connessione di utenze già connesse ad una delle medesime reti, viene comunicata, da parte del gestore di rete</p>
--	---	---

	<p>della connessione di utenze già connesse ad una delle medesime reti, viene comunicata, da parte del gestore di rete cui la connessione si riferisce, a TERNA.</p> <p>5.5 Ai fini dell'applicazione dei commi da 5.1 a 5.3, le imprese distributrici e TERNA agiscono secondo procedure di coordinamento ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 7.1.</p> <p>3.1 I soggetti gestori di rete di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e b) del presente provvedimento, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.4, pubblicano e trasmettono all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche di rispettiva competenza. Le modalità e le condizioni contrattuali sono predisposte conformemente a quanto indicato al comma 3.2.</p> <p>3.2 Le modalità e le condizioni contrattuali di cui al comma 3.1 devono prevedere, compatibilmente, per quanto riguarda la connessione a reti elettriche in media tensione, alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 4/04:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;</li> <li>b. le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete interessato;</li> <li>c. i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete interessato, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;</li> <li>d. le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del soggetto richiedente;</li> <li>e. le modalità e i tempi in base ai quali il gestore di rete interessato si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione;</li> <li>f. le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;</li> <li>g. gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la</li> </ol>	<p>cui la connessione si riferisce, a TERNA.</p> <p>6.3 Ai fini dell'elaborazione dei preventivi per la connessione, le imprese distributrici e TERNA, qualora necessario, agiscono secondo procedure di coordinamento ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 21.</p> <p>6.4 <del>I soggetti gestori di rete di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettere a) e b) del presente provvedimento, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.4</del> Terna e le imprese distributrici pubblicano e trasmettono all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche a tensione nominale superiore a 1 kV di rispettiva competenza. Le modalità e le condizioni contrattuali sono predisposte conformemente a quanto indicato al comma 6.5.</p> <p>6.5 Le modalità e le condizioni contrattuali di cui al comma 6.4 devono prevedere, compatibilmente, per quanto riguarda la connessione a reti elettriche in media tensione, alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 4/04:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;</li> <li>b) le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete interessato;</li> <li>c) i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete interessato, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;</li> <li>d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del soggetto richiedente;</li> <li>e) le modalità e i tempi in base ai quali il gestore di rete interessato si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione;</li> <li>f) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;</li> <li>g) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e, per quanto specificamente</li> </ol>
--	--	--

	<p>connessione e, per quanto specificamente attiene la rete di trasmissione nazionale, per il loro esercizio e manutenzione.</p> <p>3.3 Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f), prevedono l'individuazione delle parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione e le parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione; dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>potenza di connessione;</li> <li>livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;</li> <li>tipologia dell'impianto per il quale è stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;</li> <li>topologia della rete elettrica esistente;</li> <li>eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico.</li> </ol> <p>3.4 I gestori di rete individuano le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione alle condizioni economiche fissate dall'Autorità nell'ambito delle determinazioni di cui al presente provvedimento.</p> <p><del>3.5 Per l'erogazione del servizio di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli elementi di cui al comma 3.2, lettere da a. ad e., devono essere compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 12.3, del decreto legislativo n. 387/03.</del></p>	<p>attiene la rete di trasmissione nazionale, per il loro esercizio e manutenzione.</p> <p>6.6 Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 6.5, lettera f), prevedono l'individuazione delle parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione e le parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione; dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>potenza di connessione;</li> <li>livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;</li> <li>tipologia dell'impianto per il quale è stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;</li> <li>topologia della rete elettrica esistente;</li> <li>eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico.</li> </ol> <p>6.7 I gestori di rete individuano le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei soggetti richiedenti la connessione alle condizioni economiche fissate dall'Autorità nell'ambito delle determinazioni di cui al presente provvedimento.</p> <p style="text-align: center;"><b>PARTE III</b> <b>CONNESSIONI A RETI ELETTRICHE CON TENSIONE</b> <b>NOMINALE INFERIORE O UGUALE A 1 kV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>CONDIZIONI PROCEDURALI</b></p>
--	--	---

<p>4.3 Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a 20 giorni lavorativi. Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il soggetto responsabile della connessione richieda che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.</p> <p>4.4 Il preventivo per la connessione deve avere validità non inferiore a 3 mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dall'impresa distributrice nei confronti del soggetto responsabile della connessione per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.</p> <p>4.5 La data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione da parte del soggetto responsabile della connessione deve avvenire entro il termine di validità del preventivo di cui al comma 4.4.</p> <p>4.6 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione da parte del soggetto responsabile della connessione, l'impresa distributrice è tenuta a presentare le richieste di autorizzazione eventualmente necessarie per la realizzazione degli interventi in capo alla medesima impresa distributrice.</p> <p>4.7 Il soggetto responsabile della connessione, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia all'impresa distributrice competente la comunicazione di ultimazione dei lavori.</p> <p>4.8 Nel caso di:</p> <p>a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;</p> <p>b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 120 (centoventi) giorni lavorativi.</p>		<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <i>Procedure per le connessioni a tensione nominale inferiore o uguale a 1 kV</i></p> <p>7.1 Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a 20 giorni lavorativi. Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il soggetto responsabile della connessione richieda che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.</p> <p>7.2 Il preventivo per la connessione deve avere validità non inferiore a 3 mesi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dall'impresa distributrice nei confronti del soggetto responsabile della connessione per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo.</p> <p>7.3 La data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione da parte del soggetto responsabile della connessione deve avvenire entro il termine di validità del preventivo di cui al comma 7.2.</p> <p>7.4 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo per la connessione da parte del soggetto responsabile della connessione, l'impresa distributrice è tenuta a presentare le richieste di autorizzazione eventualmente necessarie per la realizzazione degli interventi in capo alla medesima impresa distributrice.</p> <p>7.5 Il soggetto responsabile della connessione, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia all'impresa distributrice competente la comunicazione di ultimazione dei lavori.</p> <p>7.6 Nel caso di:</p> <p>a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;</p> <p>b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 120 (centoventi) giorni lavorativi.</p>
---	--	--

<p>4.9 Nel caso in cui per la realizzazione della connessione siano necessari atti autorizzativi, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 4.6. Eventuali ritardi nell'attuazione del comma 4.6 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.</p> <p>4.10 Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno l'impresa distributrice comunica al soggetto responsabile della connessione la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il soggetto responsabile della connessione comunica la praticabilità dei terreni interessati.</p> <p>4.11 Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l'effettuazione di un sopralluogo e il soggetto responsabile della connessione richiama che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di di realizzazione della connessione.</p>		<p>7.7 Nel caso in cui per la realizzazione della connessione siano necessari atti autorizzativi, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 7.4. Eventuali ritardi nell'attuazione del comma 7.4 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.</p> <p>7.8 Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno l'impresa distributrice comunica al soggetto responsabile della connessione la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il soggetto responsabile della connessione comunica la praticabilità dei terreni interessati.</p> <p>7.9 Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l'effettuazione di un sopralluogo e il soggetto responsabile della connessione richiama che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di di realizzazione della connessione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>CONDIZIONI TECNICHE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 5</b> <i>Potenza ai fini della connessione</i></p> <p>5.1 La potenza ai fini della connessione è pari convenzionalmente alla differenza tra il valore della potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione e il valore della potenza disponibile per la connessione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <i>Regole tecniche di connessione</i></p> <p>6.1 La realizzazione e la gestione della connessione è effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione adottate dalle imprese distributrici conformemente alle disposizioni dell'Autorità e alle norme e guide tecniche del Comitato elettrotecnico italiano. Dette regole tecniche devono indicare, almeno:</p>		<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>CONDIZIONI TECNICHE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <i>Potenza ai fini della connessione</i></p> <p>8.1 La potenza ai fini della connessione è pari convenzionalmente alla differenza tra il valore della potenza complessivamente richiesta per la connessione in immissione e il valore della potenza disponibile per la connessione.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b> <i>Regole tecniche di connessione</i></p> <p>9.1 La realizzazione e la gestione della connessione è effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione adottate dalle imprese distributrici conformemente alle disposizioni dell'Autorità e alle norme e guide tecniche del Comitato elettrotecnico italiano. Dette regole tecniche devono indicare, almeno:</p> <p>a) le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri per la determinazione della soluzione tecnica per la connessione a fronte di una richiesta di</p>

<p>a) le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri per la determinazione della soluzione tecnica per la connessione a fronte di una richiesta di connessione;</p> <p>b) le condizioni tecniche che devono essere rispettate dall'utente di rete ai fini della gestione della connessione;</p> <p>c) le condizioni da applicarsi nei casi di necessità di adeguamento di una connessione esistente.</p> <p>6.2 Per potenze complessive in immissione fino a 50 kW il servizio di connessione è erogato in bassa tensione.</p>		<p>connessione;</p> <p>b) le condizioni tecniche che devono essere rispettate dall'utente di rete ai fini della gestione della connessione;</p> <p>c) le condizioni da applicarsi nei casi di necessità di adeguamento di una connessione esistente.</p> <p>9.2 Per potenze complessive in immissione fino a 50 kW il servizio di connessione è erogato in bassa tensione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 7</b> <i>Condizioni economiche</i></p> <p>7.1 Il corrispettivo per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti per la produzione di energia elettrica è determinato convenzionalmente come indicato nel presente articolo.</p> <p>7.2 All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3.1 il soggetto responsabile della connessione è tenuto a versare al distributore un corrispettivo fisso stabilito dall'Autorità.</p> <p>7.3 Nel caso di nuove connessioni, il corrispettivo di connessione è pari alla somma di una quota:</p> <p>a) potenza pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione di cui al comma 5.1 e un corrispettivo unitario stabilito dall'Autorità;</p> <p>b) distanza pari al prodotto tra la distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione dell'impresa distributrice in servizio da almeno 5 (cinque) anni e un corrispettivo unitario stabilito dall'Autorità.</p> <p>7.4 Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il corrispettivo di connessione è pari al corrispettivo di cui al comma 7.3, lettera a).</p> <p>7.5 Nei casi in cui la soluzione per la connessione, su esplicita</p>		<p style="text-align: center;"><b>TITOLO III</b> <b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> <i>Condizioni economiche</i></p> <p>10.1 Il corrispettivo per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi in bassa tensione di impianti per la produzione di energia elettrica è determinato convenzionalmente come indicato nel presente articolo.</p> <p>10.2 All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3.1 il soggetto responsabile della connessione è tenuto a versare al distributore un corrispettivo fisso stabilito dall'Autorità.</p> <p>10.3 Nel caso di nuove connessioni, il corrispettivo di connessione è pari alla somma di una quota:</p> <p>a) potenza pari al prodotto tra la potenza ai fini della connessione di cui al comma 8.1 e un corrispettivo unitario stabilito dall'Autorità;</p> <p>b) distanza pari al prodotto tra la distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione dell'impresa distributrice in servizio da almeno 5 (cinque) anni e un corrispettivo unitario stabilito dall'Autorità.</p> <p>10.4 Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il corrispettivo di connessione è pari al corrispettivo di cui al comma 10.3, lettera a).</p> <p>10.5 Nei casi in cui la soluzione per la connessione, su esplicita richiesta del soggetto responsabile, non sia identificata sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui al Titolo III del presente provvedimento, il corrispettivo di connessione è</p>



<p>richiesta del soggetto responsabile, non sia identificata sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui al Titolo III del presente provvedimento, il corrispettivo di connessione è pari al 70% della spesa relativa sostenuta per la realizzazione della connessione dall'impresa distributrice intesa come il costo documentato dei materiali a piè d'opera e della mano d'opera oltre alle spese generali assunte pari al 20% degli importi predetti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna, o situati oltre 2.000 (duemila) metri dalla cabina di trasformazione media/bassa tensione di riferimento di cui al comma 7.3, lettera b).</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b> <b>OBBLIGHI INFORMATIVI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <i>Obblighi di natura informativa</i></p> <p>8.1 Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile della connessione:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) provvede a comunicare alla società Terna Spa, tramite un apposito portale informatico predisposto dalla medesima società, le informazioni relative all'impianto di produzione, secondo condizioni stabilite da Terna Spa, nonché il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) è tenuto a trasmettere all'impresa distributrice l'attestazione rilasciata da Terna Spa dell'avvenuta comunicazione dei dati di impianto di cui alla lettera a).</p> <p>8.2 Quanto disposto al comma 8.1, costituisce pregiudiziale ai fini dell'entrata in esercizio dell'impianto.</p> <p>8.3 La società Terna Spa rende disponibili alla società Gestore dei servizi elettrici Spa le informazioni di cui al comma 8.1, lettera a), necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.</p>		<p>pari al 70% della spesa relativa sostenuta per la realizzazione della connessione dall'impresa distributrice intesa come il costo documentato dei materiali a piè d'opera e della mano d'opera oltre alle spese generali assunte pari al 20% degli importi predetti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna, o situati oltre 2.000 (duemila) metri dalla cabina di trasformazione media/bassa tensione di riferimento di cui al comma 7.3, lettera b).</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>OBBLIGHI INFORMATIVI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> <i>Obblighi di natura informativa</i></p> <p>11.1 Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto il soggetto responsabile della connessione:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) provvede a comunicare alla società Terna Spa, tramite un apposito portale informatico predisposto dalla medesima società, le informazioni relative all'impianto di produzione, secondo condizioni stabilite da Terna Spa, nonché il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) è tenuto a trasmettere all'impresa distributrice l'attestazione rilasciata da Terna Spa dell'avvenuta comunicazione dei dati di impianto di cui alla lettera a).</p> <p>11.2 Quanto disposto al comma 11.1, costituisce pregiudiziale ai fini dell'entrata in esercizio dell'impianto.</p> <p>11.3 La società Terna Spa rende disponibili alla società Gestore dei servizi elettrici Spa le informazioni di cui al comma 11.1, lettera a), necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.</p>
---	--	--

<p>8.4 Le imprese distributrici trasmettono alla società Terna Spa, trimestralmente, un elenco degli impianti connessi alla loro rete con obbligo di connessione di terzi entrati in esercizio nell'ultimo trimestre, riportando per ogni impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06;</li> <li>b) la data di entrata in esercizio.</li> </ul> <p>9.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 4.3, l'impresa distributtrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto responsabile della connessione un indennizzo automatico pari a 60 euro.</p> <p>9.2 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 4.8, tenuto conto di quanto previsto dai commi 4.9, 4.10 e 4.11, l'impresa distributtrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto responsabile della connessione, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari all'1% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 7 per ogni giorno di ritardo della realizzazione della connessione, fino a un massimo di 180 (centootanta) giorni. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 180 giorni solari, il soggetto responsabile della connessione ne dà comunicazione all'Autorità che può adottare i provvedimenti di propria competenza. È fatto salvo il diritto, per il soggetto responsabile della connessione, di richiesta di risarcimento del maggior danno.</p> <p>9.3 L'impresa distributtrice è tenuta a comunicare tempestivamente al soggetto responsabile della connessione il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo</p>		<p>11.4 Le imprese distributrici trasmettono alla società Terna Spa, trimestralmente, un elenco degli impianti connessi alla loro rete con obbligo di connessione di terzi entrati in esercizio nell'ultimo trimestre, riportando per ogni impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06;</li> <li>b) la data di entrata in esercizio.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b> <b>MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI CONNESSIONE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b> <i>Indennizzi automatici</i></p> <p>12.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 7.1, l'impresa distributtrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto responsabile della connessione un indennizzo automatico pari a 60 euro.</p> <p>12.2 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 7.6, tenuto conto di quanto previsto dai commi 7.7, 7.8 e 7.9, l'impresa distributtrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi, è tenuta a corrispondere al soggetto responsabile della connessione, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari all'1% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 10 per ogni giorno di ritardo della realizzazione della connessione, fino a un massimo di 180 (centootanta) giorni. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 180 giorni solari, il soggetto responsabile della connessione ne dà comunicazione all'Autorità che può adottare i provvedimenti di propria competenza. È fatto salvo il diritto, per il soggetto responsabile della connessione, di richiesta di risarcimento del maggior danno.</p> <p>12.3 L'impresa distributtrice è tenuta a comunicare tempestivamente al soggetto responsabile della connessione il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al soggetto responsabile della connessione o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico.</p>
--	--	--

<p>automatico.</p> <p>9.4 Per la corresponsione al soggetto responsabile della connessione dell'indennizzo di cui ai commi precedenti si applicano le condizioni previste dall'articolo 69 della deliberazione n. 4/04.</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO 4</b> <b>PROCEDURA PER LA CONNESSIONE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 10</b> Procedura per la connessione</p> <p>10.1 Il gestore di rete a cui è presentata una richiesta di connessione è tenuto ad elaborare una soluzione tecnica minima generale coerente con le soluzioni tecniche convenzionali di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f.</p> <p>10.2 Nei casi di cui all'articolo 7.1, comma 7.1.1, continuano a valere le disposizioni di cui al comma 10.1. In tal caso le soluzioni tecniche minime generali devono, altresì, indicare i tempi di realizzazione degli interventi sulle reti elettriche degli altri gestori di rete coinvolti, ciascuno in relazione alle attività di propria competenza.</p> <p>10.3 Il soggetto richiedente la connessione è tenuto a dichiarare l'accettazione della soluzione tecnica minima generale di cui al comma 10.1 secondo le modalità e le condizioni contrattuali definite dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 3.2. Il soggetto richiedente la connessione, in alternativa, può richiedere un'ulteriore soluzione tecnica minima generale conforme ad una diversa soluzione tecnica convenzionale di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f.</p> <p>10.4 In seguito all'accettazione di una soluzione tecnica minima</p>	<p>12.4 Per la corresponsione al soggetto responsabile della connessione dell'indennizzo di cui ai commi precedenti si applicano le condizioni previste dall'articolo 69 della deliberazione n. 4/04.</p> <p style="text-align: center;"><b>PARTE IV</b> <b>A RETI ELETTRICHE CON TENSIONE NOMINALE</b> <b>SUPERIORE A 1 kV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b> <b>CONDIZIONI PROCEDURALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> Procedura per la connessione</p> <p>13.1 Il gestore di rete a cui è presentata una richiesta di connessione è tenuto ad elaborare una soluzione tecnica minima generale coerente con le soluzioni tecniche convenzionali di cui all'articolo 6, comma 6.5, lettera f).</p> <p>13.2 Nei casi di cui all'articolo 21, comma 21.1, continuano a valere le disposizioni di cui al comma 13.1. In tal caso le soluzioni tecniche minime generali devono, altresì, indicare i tempi di realizzazione degli interventi sulle reti elettriche degli altri gestori di rete coinvolti, ciascuno in relazione alle attività di propria competenza.</p> <p>13.3 Il soggetto richiedente la connessione è tenuto a dichiarare l'accettazione della soluzione tecnica minima generale di cui al comma 13.1 secondo le modalità e le condizioni contrattuali definite dai gestori di rete ai sensi dell'articolo 6, comma 6.4. Il soggetto richiedente la connessione, in alternativa, può richiedere un'ulteriore soluzione tecnica minima generale conforme ad una diversa soluzione tecnica convenzionale di cui all'articolo 6, comma 6.4, lettera f.</p>
---	--	---

	<p>generale, il gestore di rete interessato alla connessione consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest'ultimo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b. In tale caso, il soggetto richiedente la connessione è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il richiedente la connessione può avvalersi del gestore di rete interessato alla connessione a fronte di una remunerazione fissata dal gestore di rete medesimo sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione: tali condizioni sono rese pubbliche dai gestori di rete.</p> <p>10.5 Qualora le procedure autorizzative non siano gestite direttamente dal soggetto richiedente la connessione, a valle dell'accettazione di cui all'articolo 10, comma 10.3, il gestore di rete interessato alla connessione informa il soggetto richiedente la connessione dei tempi indicativi necessari all'ottenimento delle varie autorizzazioni per la realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b..</p> <p>10.6 In seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, il gestore di rete interessato alla connessione è tenuto alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio.</p> <p>10.7 Per quanto riguarda il servizio di connessione alle reti elettriche in alta e in altissima tensione, i costi di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettere c. e d., non potranno discostarsi in aumento di più del 20% dei costi di cui al medesimo articolo, comma 8.3, lettere c. e d., fatta eccezione per i costi indotti dalle modifiche della soluzione tecnica minima generale derivanti da condizioni imposte in esito alle procedure autorizzative.</p> <p>10.8 Per quanto riguarda il servizio di connessione alle reti elettriche in media tensione, valgono le disposizioni di cui alla deliberazione n. 4/04 a partire dal preventivo relativo alla soluzione tecnica minima di dettaglio.</p>	<p>13.4 In seguito all'accettazione di una soluzione tecnica minima generale, il gestore di rete interessato alla connessione consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest'ultimo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli interventi di cui all'articolo 15, comma 15.2, lettere a) e b). In tale caso, il soggetto richiedente la connessione è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il richiedente la connessione può avvalersi del gestore di rete interessato alla connessione a fronte di una remunerazione fissata dal gestore di rete medesimo sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione: tali condizioni sono rese pubbliche dai gestori di rete.</p> <p>13.5 Qualora le procedure autorizzative non siano gestite direttamente dal soggetto richiedente la connessione, a valle dell'accettazione di cui al comma 13.3, il gestore di rete interessato alla connessione informa il soggetto richiedente la connessione dei tempi indicativi necessari all'ottenimento delle varie autorizzazioni per la realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all'articolo 15, comma 15.2, lettere a. e b..</p> <p>13.6 In seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, il gestore di rete interessato alla connessione è tenuto alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio.</p> <p>13.7 Per quanto riguarda il servizio di connessione alle reti elettriche in alta e in altissima tensione, i costi di cui all'articolo 15, comma 15.7, lettere c. e d., non potranno discostarsi in aumento di più del 20% dei costi di cui al medesimo articolo, comma 8.3, lettere c. e d., fatta eccezione per i costi indotti dalle modifiche della soluzione tecnica minima generale derivanti da condizioni imposte in esito alle procedure autorizzative.</p> <p>13.8 Per quanto riguarda il servizio di connessione alle reti elettriche in media tensione, valgono le disposizioni di cui alla deliberazione n. 4/04 a partire dal preventivo relativo alla soluzione tecnica minima di dettaglio.</p>
--	--	--

	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 4</b> <i>Impianti di connessione</i></p> <p>4.1 L'insieme degli impianti per la connessione comprende le infrastrutture necessarie a connettere il sito in cui si trova l'impianto con uno o più punti esistenti della rete con obbligo di connessione di terzi.</p> <p>4.2 Il gestore di rete proponente la soluzione per la connessione individua le parti di impianto per la connessione corrispondenti rispettivamente a:</p> <p>a. gli impianti di rete per la connessione, individuando tra questi le parti corrispondenti alle tipologie di cui all'articolo 3, comma 3.4;</p> <p>b. gli impianti di utenza per la connessione.</p> <p>4.3 Il gestore di rete consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest'ultimo, di progettare e realizzare gli impianti di rete per la connessione per i quali tale possibilità è prevista ai sensi del comma 4.2, lettera a), nel rispetto degli standard tecnici e specifiche di progetto essenziali di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera g). In tal caso il gestore di rete elabora comunque la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 8, comma 8.1, che deve essere assunta dal soggetto richiedente quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.</p> <p>4.4 Gli impianti di rete per la connessione realizzati dal soggetto richiedente la connessione ai sensi del comma 4.3 sono resi disponibili, a titolo gratuito, al gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione. I predetti impianti devono essere accompagnati dalla documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione dei medesimi. I costi inerenti il collaudo sono a carico del soggetto richiedente la connessione.</p> <p>4.5 Il gestore di rete consente a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente la connessione all'atto dell'accettazione di una delle soluzioni per la connessione proposte, che un impianto per la connessione individuato come impianto di utenza per la connessione venga ricompreso tra gli impianti di rete per la connessione e, di conseguenza, rientri nella</p>	<p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>CONDIZIONI TECNICHE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> <i>Impianti di connessione</i></p> <p>14.1 L'insieme degli impianti per la connessione comprende le infrastrutture necessarie a connettere il sito in cui si trova l'impianto con uno o più punti esistenti della rete con obbligo di connessione di terzi.</p> <p>14.2 Il gestore di rete proponente la soluzione per la connessione individua le parti di impianto per la connessione corrispondenti rispettivamente a:</p> <p>a) gli impianti di rete per la connessione, individuando tra questi le parti corrispondenti alle tipologie di cui all'articolo 6, comma 6.7;</p> <p>b) gli impianti di utenza per la connessione.</p> <p>14.3 Il gestore di rete consente al soggetto richiedente la connessione, previa istanza di quest'ultimo, di progettare e realizzare gli impianti di rete per la connessione per i quali tale possibilità è prevista ai sensi del comma 14.2, lettera a), nel rispetto degli standard tecnici e specifiche di progetto essenziali di cui all'articolo 6, comma 6.5, lettera g). In tal caso il gestore di rete elabora comunque la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 15, comma 15.1, che deve essere assunta dal soggetto richiedente quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.</p> <p>14.4 Gli impianti di rete per la connessione realizzati dal soggetto richiedente la connessione ai sensi del comma 14.3 sono resi disponibili, a titolo gratuito, al gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione. I predetti impianti devono essere accompagnati dalla documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione dei medesimi. I costi inerenti il collaudo sono a carico del soggetto richiedente la connessione.</p> <p>14.5 Il gestore di rete consente a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente la connessione all'atto dell'accettazione di una delle soluzioni per la connessione proposte, che un impianto per la connessione individuato come impianto di</p>
--	---	--

	<p>competenza del gestore di rete alle condizioni fissate dall'Autorità nell'ambito del presente provvedimento.</p> <p style="text-align: center;"><b>PARTE III</b> <b>CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO 3</b> <b>SOLUZIONI TECNICHE PER LA CONNESSIONE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 8</b> <i>Soluzioni tecniche minime per la connessione</i></p> <p>8.1 Le soluzioni tecniche minime per la connessione sono articolate in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. soluzioni tecniche minime generali;</li> <li>b. soluzioni tecniche minime di dettaglio.</li> </ol> <p>8.2 La soluzione tecnica minima generale di cui al comma 8.1, lettera a., comprende la descrizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui all'articolo 3, comma 3.2, lettera f.;</li> <li>b. degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;</li> <li>c. le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del soggetto richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi di cui alla precedente lettera b.;</li> <li>d. i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla soluzione tecnica minima generale.</li> </ol> <p>8.3 La soluzione tecnica minima generale di cui al comma 8.1, lettera a., deve, inoltre:</p>	<p>utenza per la connessione venga ricompreso tra gli impianti di rete per la connessione e, di conseguenza, rientri nella competenza del gestore di rete alle condizioni fissate dall'Autorità nell'ambito del presente provvedimento.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 15</b> <i>Soluzioni tecniche minime per la connessione</i></p> <p>15.1 Le soluzioni tecniche minime per la connessione sono articolate in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) soluzioni tecniche minime generali;</li> <li>b) soluzioni tecniche minime di dettaglio.</li> </ol> <p>15.2 La soluzione tecnica minima generale di cui al comma 15.1, lettera a., comprende la descrizione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui all'articolo 6, comma 6.5, lettera f.;</li> <li>b) degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;</li> <li>c) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del soggetto richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi di cui alla precedente lettera b.;</li> <li>d) i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla soluzione tecnica minima generale.</li> </ol> <p>15.3 La soluzione tecnica minima generale di cui al comma 15.1,</p>
--	---	---

	<p>a. nei casi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera c., essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del soggetto richiedente;</p> <p>b. essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b., al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;</p> <p>c. essere corredata dai costi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera a.;</p> <p>d. essere corredata dai costi degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera b., ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale;</p> <p>8.4 Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui al comma 8.2, lettera b., sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato.</p> <p>8.5 Nel caso di impianti connessi a reti in alta o altissima tensione, il gestore di rete, nell'ambito della soluzione tecnica minima generale, può richiedere che il soggetto richiedente metta a disposizione del gestore di rete interessato alla connessione spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente la connessione, i medesimi saranno ceduti dal richiedente la connessione al gestore di rete a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente la connessione al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione comunicati dai gestori di rete all'Autorità.</p> <p>8.6 La soluzione tecnica minima generale deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, alle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.</p>	<p>lettera a., deve, inoltre:</p> <p>a) nei casi di cui all'articolo 15, comma 15.2, lettera c., essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del soggetto richiedente;</p> <p>b) essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 15, comma 15.2, lettere a. e b., al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;</p> <p>c) essere corredata dai costi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui al comma 15.2, lettera a.;</p> <p>d) essere corredata dai costi degli impianti e degli interventi di cui al comma 15.2, lettera b., ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale.</p> <p>15.4 Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui al comma 15.2, lettera b., sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato.</p> <p>15.5 Nel caso di impianti connessi a reti in alta o altissima tensione, il gestore di rete, nell'ambito della soluzione tecnica minima generale, può richiedere che il soggetto richiedente metta a disposizione del gestore di rete interessato alla connessione spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente la connessione, i medesimi saranno ceduti dal richiedente la connessione al gestore di rete a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente la connessione al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione comunicati dai gestori di rete all'Autorità.</p> <p>15.6 La soluzione tecnica minima generale deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, alle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle</p>
--	--	---

	<p>8.7 La soluzione tecnica minima di dettaglio è la soluzione tecnica minima per la connessione elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8.2, lettere a. e b. e rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e le realizzazioni degli impianti. Tale soluzione dovrà essere corredata, almeno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dall'elenco delle fasi di progettazione esecutiva degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b.;</li> <li>dalle tempistiche previste per ciascuna delle predette fasi e dall'indicazione dei soggetti responsabili di ciascuna delle medesime;</li> <li>essere corredata dai costi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera a.;</li> <li>essere corredata dai costi degli impianti e degli interventi di cui al comma 8.2, lettera b., ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale.</li> </ol> <p>8.8 I costi di cui al comma 8.7, lettere c. e d. , non includono gli eventuali costi di bonifica dei siti.</p> <p><b>Articolo 9</b> <i>Soluzioni tecniche per la connessione</i></p> <p>9.1 Il gestore di rete ha facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.</p> <p><b>Articolo 7</b> <i>Corrispettivi per il servizio di connessione</i></p> <p>7.1 I soggetti richiedenti la connessione sono tenuti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>al versamento, al gestore di rete a cui è presentata la</li> </ol>	<p>prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.</p> <p>15.7 La soluzione tecnica minima di dettaglio è la soluzione tecnica minima per la connessione elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 15.2, lettere a. e b. e rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e le realizzazioni degli impianti. Tale soluzione dovrà essere corredata, almeno:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dall'elenco delle fasi di progettazione esecutiva degli interventi di cui all'articolo 15, comma 15.2, lettere a. e b.;</li> <li>dalle tempistiche previste per ciascuna delle predette fasi e dall'indicazione dei soggetti responsabili di ciascuna delle medesime;</li> <li>essere corredata dai costi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui al comma 15.2, lettera a.;</li> <li>essere corredata dai costi degli impianti e degli interventi di cui al comma 15.2, lettera b., ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale.</li> </ol> <p>15.8 I costi di cui al comma 15.7, lettere c. e d. , non includono gli eventuali costi di bonifica dei siti.</p> <p><b>Articolo 16</b> <i>Soluzioni tecniche per la connessione</i></p> <p>16.1 Il gestore di rete ha facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.</p> <p><b>TITOLO III</b> <b>CONDIZIONI ECONOMICHE</b></p> <p><b>Articolo 17</b> <i>Corrispettivi per il servizio di connessione</i></p> <p>17.1 I soggetti richiedenti la connessione sono tenuti:</p>
--	--	--



	<p>richiesta di connessione, di un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta medesima al fine della elaborazione delle soluzioni tecniche minime generali per la connessione di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a.;</p> <p>b. in seguito all'accettazione di una soluzione tecnica minima generale e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, al versamento, al gestore della rete interessato alla connessione, di un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera b.;</p> <p>c. in seguito all'accettazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, a versare il corrispettivo di connessione con le modalità di versamento stabilite dal gestore di rete interessato alla connessione nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 3;</p> <p>d. preliminarmente all'avvio delle realizzazioni degli interventi indicati nella soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera b., alla presentazione, su richiesta del gestore di rete interessato alla connessione, di garanzie finanziarie nella forma di fideiussione bancaria che può essere escussa dal medesimo gestore nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per la connessione per cause imputabili al soggetto richiedente la connessione, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo di connessione di cui alla predetta lettera c..</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO 5</b> <b>CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI CONVENZIONALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 11</b> <i>Condizioni economiche per la connessione</i></p> <p>11.1 Il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a. è determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1 allegata al presente provvedimento alla colonna STMG (soluzione tecnica minima generale).</p> <p>11.2 Il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b., è determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1 allegata al presente provvedimento alla colonna STMD</p>	<p>a) al versamento, al gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione, di un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla richiesta medesima al fine della elaborazione delle soluzioni tecniche minime generali per la connessione di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera a.;</p> <p>b) in seguito all'accettazione di una soluzione tecnica minima generale e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, al versamento, al gestore della rete interessato alla connessione, di un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera b.;</p> <p>c) in seguito all'accettazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, a versare il corrispettivo di connessione con le modalità di versamento stabilite dal gestore di rete interessato alla connessione nelle modalità e condizioni contrattuali di cui al comma 6.4;</p> <p>d) preliminarmente all'avvio delle realizzazioni degli interventi indicati nella soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera b., alla presentazione, su richiesta del gestore di rete interessato alla connessione, di garanzie finanziarie nella forma di fideiussione bancaria che può essere escussa dal medesimo gestore nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per la connessione per cause imputabili al soggetto richiedente la connessione, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo di connessione di cui alla predetta lettera c..</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 18</b> <i>Condizioni economiche per la connessione</i></p> <p>18.1 Il corrispettivo di cui all'articolo 17, comma 17.1, lettera a. è determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1 allegata al presente provvedimento alla colonna STMG (soluzione tecnica minima generale).</p> <p>18.2 Il corrispettivo di cui all'articolo 17, comma 17.1, lettera b., è determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1</p>
--	--	---

	<p>(soluzione tecnica minima di dettaglio).</p> <p>11.3 Il corrispettivo per la connessione è pari ai costi di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettere c. e d., al netto degli eventuali interventi realizzati in proprio dal richiedente la connessione in base alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.3.</p> <p>11.4 Il livello di garanzie finanziarie di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera d, deve essere riferito al corrispettivo di cui al comma 11.3.</p> <p>11.5 In caso di rinuncia da parte del soggetto richiedente la connessione, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il gestore di rete interessato alla connessione ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.</p> <p>14.1 In caso di superamento dei tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettere a. e b., il gestore di rete responsabile del ritardo versa al soggetto richiedente un importo pari al prodotto tra il corrispettivo di connessione e:</p>	<p>allegata al presente provvedimento alla colonna STMD (soluzione tecnica minima di dettaglio).</p> <p>18.3 Il corrispettivo per la connessione è pari ai costi di cui all'articolo 15, comma 15.7, lettere c. e d., al netto degli eventuali interventi realizzati in proprio dal richiedente la connessione in base alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 14.3.</p> <p>18.4 Il livello di garanzie finanziarie di cui all'articolo 17, comma 17.1, lettera d, deve essere riferito al corrispettivo di cui al comma 18.3.</p> <p>18.5 In caso di rinuncia da parte del soggetto richiedente la connessione, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il gestore di rete interessato alla connessione ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO IV</b> <b>OBBLIGHI INFORMATIVI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 19</b> <i>Obblighi informativi</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>SP 7</b> <i>Quali obblighi informativi dovrebbero essere stabiliti nell'ambito delle connessioni a tensione maggiori di 1 kV oltre a quelli già indicati nel presente schema di provvedimento ?</i></p> </div> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO V</b> <b>MANCATO RISPETTO DEI TEMPI DI CONNESSIONE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 20</b> <i>Indennizzi automatici</i></p> <p>20.1 In caso di superamento dei tempi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui all'articolo 15, comma 15.2, lettere a. e b., il gestore di rete responsabile del ritardo versa al soggetto richiedente un importo pari al prodotto tra il</p>
--	--	--

	<p>a) il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione nel caso in cui detto rapporto sia minore o uguale a 0,1;</p> <p>b) il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione moltiplicato per 0,25 e aumentato di 0,075 nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 0,1 e minore o uguale a 0,5;</p> <p>c) 0,2 nel caso in cui il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione risulti maggiore di 0,5.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 7.1</b> <i>Modalità di coordinamento tra gestori di rete</i></p> <p>7.1.1 La definizione della soluzione tecnica minima generale di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera a., può contemplare tra le diverse opzioni possibili anche la connessione ad una rete diversa dalla rete elettrica gestita dal soggetto a cui è stata presentata la richiesta di connessione, ovvero l'interessamento di reti di proprietà di gestori di rete diversi dal gestore di rete interessato alla connessione.</p> <p>7.1.2 Nei casi di cui la soluzione tecnica minima generale implichi la connessione ad una rete elettrica diversa da quella corrispondente al gestore di rete a cui la richiesta di connessione è stata presentata, il gestore di rete interessato alla connessione subentra nel ruolo di gestore di rete di riferimento per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Tale subentro ha efficacia a valle dell'accettazione, da parte del soggetto richiedente, della soluzione tecnica minima generale.</p> <p>7.1.3 Il gestore di rete interessato alla connessione elabora la soluzione tecnica minima di dettaglio e comunica al soggetto richiedente un documento recante l'elenco delle fasi di</p>	<p>corrispettivo di connessione e:</p> <p>a) il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione nel caso in cui detto rapporto sia minore o uguale a 0,1;</p> <p>b) il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione moltiplicato per 0,25 e aumentato di 0,075 nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 0,1 e minore o uguale a 0,5;</p> <p>c) 0,2 nel caso in cui il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione risulti maggiore di 0,5.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b> <b>COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 21</b> <i>Modalità di coordinamento tra gestori di rete</i></p> <p><i>(Il presente articolo potrebbe subire modificazioni in ragione di quanto indicato al paragrafo 2.5 del presente provvedimento)</i></p> <p>21.1 La definizione della soluzione tecnica minima generale di cui all'articolo 15, comma 15.1, lettera a., può contemplare tra le diverse opzioni possibili anche la connessione ad una rete diversa dalla rete elettrica gestita dal soggetto a cui è stata presentata la richiesta di connessione, ovvero l'interessamento di reti di proprietà di gestori di rete diversi dal gestore di rete interessato alla connessione.</p> <p>21.2 Nei casi di cui la soluzione tecnica minima generale implichi la connessione ad una rete elettrica diversa da quella corrispondente al gestore di rete a cui la richiesta di connessione è stata presentata, il gestore di rete interessato alla connessione subentra nel ruolo di gestore di rete di riferimento per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Tale subentro ha efficacia a valle dell'accettazione, da parte del soggetto richiedente, della soluzione tecnica minima generale.</p> <p>21.3 Il gestore di rete interessato alla connessione elabora la soluzione tecnica minima di dettaglio e comunica al soggetto</p>
--	---	--

	<p>progettazione esecutiva, definizione e realizzazione degli interventi di cui al comma 8.2 lettere a. e b. unitamente alle tempistiche previste per ciascuna fase e ai soggetti responsabili di ciascuna delle citate fasi.</p> <p>7.1.4 Nei casi di cui al comma 7.1.1, i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica.</p> <p>7.1.5 TERNA pubblica nel proprio sito internet e trasmette a ciascuna impresa distributrice un documento di sintesi recante le condizioni incidenti sul servizio di connessione per impianti elettrici indirettamente connessi alla rete di trasmissione nazionale.</p> <p>7.6 Nel caso di richieste di connessione riguardanti impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili i corrispettivi per la connessione sono attribuiti in misura pari al:</p> <p>b) 50% a carico del soggetto responsabile della connessione;</p> <p>c) 50% a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato.</p> <p>7.7 I contributi di connessione a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate ai sensi del comma 7.6 sono versati dalla Cassa conguaglio per il</p>	<p>richiedente un documento recante l'elenco delle fasi di progettazione esecutiva, definizione e realizzazione degli interventi di cui al comma 8.2 lettere a. e b. unitamente alle tempistiche previste per ciascuna fase e ai soggetti responsabili di ciascuna delle citate fasi.</p> <p>21.4 Nei casi di cui al comma 21.1, i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica.</p> <p>21.5 TERNA pubblica nel proprio sito internet e trasmette a ciascuna impresa distributrice un documento di sintesi recante le condizioni incidenti sul servizio di connessione per impianti elettrici indirettamente connessi alla rete di trasmissione nazionale.</p> <p style="text-align: center;"><b>PARTE V</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO I</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CONNESSIONI A TENSIONE NOMINALE INFERIORE O UGUALE A 1 KV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 22</b></p> <p style="text-align: center;">Condizioni economiche per le connessioni a tensione nominale inferiore o uguale a 1 kV</p> <p>22.1 Nel caso di richieste di connessione riguardanti impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili i corrispettivi per la connessione sono attribuiti in misura pari al:</p> <p>a) 50% a carico del soggetto responsabile della connessione;</p> <p>b) 50% a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'articolo 59, comma 59.1, lettera b), del Testo integrato.</p> <p>22.2 I contributi di connessione a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate ai sensi del comma</p>
--	---	---

	<p>settore elettrico alle imprese distributrici su base semestrale.</p> <p>7.8 La Cassa conguaglio per il settore elettrico tiene separata evidenza contabile dei contributi di cui al comma 7.7 dando comunicazione alla società Gestore dei servizi elettrici Spa.</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO 6</b> <b>CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 12</b> <i>Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione</i></p> <p>12.1 In caso di richieste di connessione alle reti elettriche da parte di soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il gestore di rete interessato alla connessione, previa richiesta del soggetto richiedente la connessione:</p> <p>a) è tenuto a consentire al medesimo soggetto richiedente la connessione la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera a., come eventualmente modificati in sede di predisposizione della soluzione tecnica minima di dettaglio;</p> <p>b) può consentire al medesimo soggetto richiedente la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 8, comma 8.2, lettera b., come eventualmente modificati in sede di predisposizione della soluzione tecnica minima di dettaglio, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.</p> <p>12.2 Nei casi di cui al comma 12.1, valgono le condizioni, in quanto applicabili, di cui all'articolo 4, commi 4.3 e 4.4.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 13</b> <i>Condizioni economiche per la connessione</i></p> <p>13.1 Il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a. è determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1 allegata al presente provvedimento alla colonna STMG (soluzione tecnica minima generale) ridotto del 50%.</p>	<p>22.1 sono versati dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico alle imprese distributrici su base semestrale.</p> <p>22.3 La Cassa conguaglio per il settore elettrico tiene separata evidenza contabile dei contributi di cui al comma 22.2 dando comunicazione alla società Gestore dei servizi elettrici Spa</p> <p style="text-align: center;"><b>TITOLO II</b> <b>CONNESSIONI A TENSIONE NOMINALE SUPERIORE A 1 kV</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 23</b> <i>Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione</i></p> <p>23.1 In caso di richieste di connessione alle reti elettriche da parte di soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il gestore di rete interessato alla connessione, previa richiesta del soggetto richiedente la connessione:</p> <p>a) è tenuto a consentire al medesimo soggetto richiedente la connessione la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 15, comma 15.2, lettera a., come eventualmente modificati in sede di predisposizione della soluzione tecnica minima di dettaglio;</p> <p>b) può consentire al medesimo soggetto richiedente la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 15, comma 15.2, lettera b., come eventualmente modificati in sede di predisposizione della soluzione tecnica minima di dettaglio, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.</p> <p>23.2 Nei casi di cui al comma 23.1, valgono le condizioni, in quanto applicabili, di cui all'articolo 14, commi 14.3 e 14.4.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 24</b> <i>Condizioni economiche per la connessione</i></p> <p>24.1 Il corrispettivo di cui all'articolo 17, comma 17.1, lettera a. è determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1 allegata al presente provvedimento alla colonna STMG</p>
--	--	--

<p style="text-align: center;"><b>TITOLO VI</b> <b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 9</b> <i>Disposizioni finali</i></p> <p>9.5 Fino al 31 dicembre 2007: a) il corrispettivo di cui al comma 7.2 è pari al diritto fisso</p>	<p>13.2 Il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera b., è determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1 allegata al presente provvedimento alla colonna STMD (soluzione tecnica minima di dettaglio) ridotto del 50%. Il limite massimo di cui alla predetta colonna è corrispondentemente ridotto del 50%.</p> <p>13.3 Nel caso in cui il soggetto richiedente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, il corrispettivo per la connessione è pari a zero.</p> <p>13.4 Nel caso in cui il soggetto richiedente non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, il corrispettivo per la connessione è pari al maggior valore tra zero e l'ammontare pari ai costi di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettera c., al netto di un corrispettivo determinato applicando i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al presente provvedimento.</p> <p>13.5 Nel caso in cui il soggetto richiedente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, al medesimo sarà versato, dal gestore di rete interessato dalla connessione, il corrispettivo di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento, secondo quanto previsto dal medesimo gestore di rete nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 3 ed in un periodo non superiore a 5 anni dalla definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio.</p> <p>13.6 Il livello di garanzie finanziarie di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera d, deve essere riferito al corrispettivo di cui al comma 13.4, ridotto del 50%.</p> <p>13.7 In caso di rinuncia da parte del soggetto richiedente, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, la connessione il gestore di rete interessato alla connessione ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica fino a concorrenza del livello di garanzia finanziaria prestata.</p> <p style="text-align: center;"><b>PARTE IV</b> <b>DISPOSIZIONI FINALI</b></p>	<p>(soluzione tecnica minima generale) ridotto del 50%.</p> <p>24.2 Il corrispettivo di cui all'articolo 17, comma 17.1, lettera b., è determinato sulla base dei parametri di cui alla tabella n. 1 allegata al presente provvedimento alla colonna STMD (soluzione tecnica minima di dettaglio) ridotto del 50%. Il limite massimo di cui alla predetta colonna è corrispondentemente ridotto del 50%.</p> <p>24.3 Nel caso in cui il soggetto richiedente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 23, il corrispettivo per la connessione è pari a zero.</p> <p>24.4 Nel caso in cui il soggetto richiedente non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 12, il corrispettivo per la connessione è pari al maggior valore tra zero e l'ammontare pari ai costi di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettera c., al netto di un corrispettivo determinato applicando i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al presente provvedimento.</p> <p>24.5 Nel caso in cui il soggetto richiedente si avvalga della facoltà di cui all'articolo 23, al medesimo sarà versato, dal gestore di rete interessato dalla connessione, il corrispettivo di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento, secondo quanto previsto dal medesimo gestore di rete nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 6, comma 6.4, ed in un periodo non superiore a 5 anni dalla definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio.</p> <p>24.6 Il livello di garanzie finanziarie di cui all'articolo 17, comma 17.1, lettera d, deve essere riferito al corrispettivo di cui al comma 24.4, ridotto del 50%.</p> <p>24.7 In caso di rinuncia da parte del soggetto richiedente, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, la connessione il gestore di rete interessato alla connessione ha diritto alla riscossione di una quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica fino a concorrenza del livello di garanzia finanziaria prestata.</p> <p style="text-align: center;"><b>PARTE VI</b> <b>DISPOSIZIONI FINALI</b></p>
---	--	--

<p>di cui al Titolo II, lettera A), punto 3), terzo periodo, del provvedimento Cip n. 42/86;</p> <p>b) il corrispettivo di cui al comma 7.3, lettera a), è determinato secondo quanto previsto dal Titolo II, lettera A), punto 2), lettera b), del provvedimento Cip n. 42/86 utilizzando, in luogo della potenza massima indicata nel medesimo provvedimento, la potenza ai fini della connessione;</p> <p>c) il corrispettivo di cui al comma 7.3, lettera b), è determinato secondo quanto previsto dal Titolo II, lettera A), punto 2), lettera a), del provvedimento Cip n. 42/86;</p> <p>d) il coefficiente U è posto pari a 1.</p> <p>9.6 Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, le imprese distributrici pubblicano e trasmettono all'Autorità le regole tecniche per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche in bassa tensione dalle medesime gestite.</p> <p>9.7 Ai fini dell'attuazione del presente provvedimento, si applicano le regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica in bassa tensione degli impianti di produzione di energia elettrica attualmente elaborate ed adottate dalle imprese distributrici ove compatibili con le disposizioni di cui al presente provvedimento e di cui alla deliberazione n. 88/07.</p> <p>9.8 L'eventuale adeguamento della sola potenza disponibile in immissione non comporta un corrispondente adeguamento della potenza impegnata ai fini dell'erogazione del servizio di distribuzione per i prelievi di energia elettrica.</p> <p>9.9 Le disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione per le richieste di connessione presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.</p> <p>9.10 Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 8.1 e 8.2, nelle more della predisposizione del portale informatico di cui al comma 8.1, lettera a):</p> <p>a) il soggetto responsabile della connessione è tenuto ad effettuare la comunicazione di cui al medesimo comma 8.1, lettera a), utilizzando una scheda anagrafica elaborata da Terna e pubblicata sul suo sito <i>internet</i>, previamente comunicata alla Direzione mercati dell'Autorità e positivamente</p>	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 14</b> <i>Disposizioni finali</i></p> <p>14.2 Nel caso in cui un impianto di rete per la connessione sia realizzato dal soggetto richiedente la connessione ai sensi delle disposizioni di cui al presente provvedimento, i gestori di rete tengono separata evidenza delle infrastrutture così acquisite, nonché dei costi corrispondenti alle medesime determinati secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8.7, lettere c. e d..</p> <p>14.3 I rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione e il soggetto richiedente la connessione ai fini dell'erogazione del servizio di connessione sono regolati in un apposito contratto per la connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni di cui al presente provvedimento e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell'impianto per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette. Tali condizioni sono elaborate sulla base di regole tecniche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi adottate dai gestori di rete conformemente alle direttive emanate dall'Autorità.</p> <p>14.4 Nello svolgimento delle attività relative all'erogazione del servizio di connessione, i gestori di rete gestiscono prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.</p> <p>14.5 I costi sostenuti dal gestore di rete interessato alla connessione:</p> <p>a) in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5;</p> <p>b) nei casi di rinuncia del soggetto richiedente di cui all'articolo 13, comma 13.7, eventualmente derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13.6;</p> <p>c) trovano copertura su base annuale tramite il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b), del Testo integrato.</p> <p>14.6 La convenzione di cui all'articolo 2, comma 2.4, è conclusa entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ed è trasmessa all'Autorità per approvazione, entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, la medesima convenzione si intende approvata.</p>	<p><i>(Le disposizioni finali saranno riprese e completate a valle della conclusione del processo di consultazione)</i></p>
--	---	---

<p>verifica dalla medesima;</p> <p>b) l'attestazione di cui al comma 8.1, lettera b), è sostituita dall'invio della documentazione comprovante l'invio a Terna della scheda anagrafica di cui alla precedente lettera a).</p> <p>9.11 Qualora il codice identificativo di cui all'articolo 37, comma 37.1, della deliberazione n. 111/06, non sia disponibile ai fini delle disposizioni di cui ai commi 4.1, lettera f), 8.1, lettera a) e 8.4 lettera a), del presente provvedimento, le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per impresa distributtrice.</p> <p>9.12 Entro il 31 ottobre 2007, le imprese distributrici trasmettono all'Autorità un rapporto recante almeno:</p> <p>a) il numero di richieste di connessione alle reti elettriche ricevute dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;</p> <p>b) il numero di connessioni effettuate;</p> <p>c) il tempo medio di realizzazione degli interventi;</p> <p>Tali informazioni dovranno essere fornite:</p> <p>i. sulla base della potenza richiesta in immissione per potenze inferiori 50 kW, pari o superiori a 50 kW e fino a 1 MW, superiori a 1 MW e fino a 10 MW;</p> <p>ii. per livello di tensione;</p> <p>iii. sulla base di un formulario elaborato dalla Direzione Mercati dell'Autorità e pubblicato sul sito internet dell'Autorità.</p>	<p>14.7 Gli elementi di cui all'articolo 3, sono trasmessi dai gestori di rete all'Autorità al fine della loro pubblicazione sul sito internet della medesima Autorità, entro 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento e comunque ogni qualvolta si renda necessario un aggiornamento degli stessi.</p> <p style="text-align: center;"><b>Articolo 6</b> <i>Diritti e obblighi relativi all'immissione e al prelievo di energia elettrica</i></p> <p><del>6.4 I soggetti che si connettono ad una rete con obbligo di connessione di terzi acquisiscono il diritto ad immettere o a prelevare energia elettrica in accordo a quanto riportato nell'accettazione della soluzione per la connessione entro i limiti della potenza di connessione e nel rispetto delle:</del></p> <p><del>a- condizioni tecnico economiche di accesso e di interconnessione alle reti definite dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge n. 481/95, per la generalità delle reti, le condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99 per la rete di trasmissione nazionale;</del></p> <p><del>b- regole per il dispacciamento stabilite da TERNA ai sensi dell'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/99, incluse nel Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete adottate da TERNA ai sensi del DPCM 11 maggio 2004;</del></p> <p><del>e- regole tecniche di connessione di cui dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, per i soggetti che effettuano la connessione alla rete di trasmissione nazionale e delle regole tecniche di cui dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, per i soggetti che effettuano la connessione ad una rete di distribuzione;</del></p> <p><del>d. regole tecniche fissate dalla società Ferrovie dello Stato Spa, limitatamente ai soggetti che effettuano la connessione alla rete interna d'utenza di proprietà della medesima società non facente parte della rete di trasmissione nazionale, avente l'obbligo di connessione di terzi ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto 25 giugno 1999.</del></p>	
--	---	--



